

AS 1429

Emendamento

Articolo 30

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

All'art. 30, capoverso "Art. 117", al comma 2, al termine della lettera p), sostituire le parole "disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni" con le seguenti:

"principi fondamentali dell'ordinamento e delle funzioni degli enti di area vasta e delle forme associative dei comuni."

MOTIVAZIONE

La recente legge n. 56/2014 ha istituito le Città metropolitane e ridisegnato profondamente il ruolo delle Province, trasformandole in enti di secondo livello, strettamente legati ai Comuni del territorio, con funzioni fondamentali ben definite.

Governo, regioni ed enti locali sono oggi fortemente impegnati nell'attuazione di questa riforma, che disciplina in modo organico sistema elettorale, organi e funzioni dei nuovi enti di area vasta.

In linea con tale normativa, a livello costituzionale si rende necessaria la previsione di una competenza statale, seppure limitata solo ai "principi fondamentali" della disciplina, anche dei nuovi enti di area vasta.

La finalità della proposta emendativa è quello di evitare che sul territorio nazionale si creino realtà troppo difformi nel governo delle aree vaste non metropolitane, non in linea con l'esigenza di razionalizzazione e semplificazione cui si ispira la riforma, sia dal punto di vista delle funzioni, sia dal punto di vista delle dimensioni, sia dal punto di vista dei sistemi di elezione degli organi.

Allo stesso tempo, questa formulazione, coerentemente con l'abrogazione del primo comma dell'art. 133 della Costituzione, chiarisce che alle Regioni spetta la competenza sul dimensionamento degli enti locali (Comuni, Città metropolitane e distretti di area vasta) che si coordina con la disciplina delle materie di competenza regionale.